

P.U. 26-1/2026 (porta riunito PU 53/2026)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 26-1/2026 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della

Impresa individuale **ANGIUS RINALDO** (C.F. NGSRLD60C30E270Z, P.Iva 01915080921), corrente in Guspini, via Matteotti n. 186, in persona del titolare Angius Rinaldo (C.F. NGSRLD60C30E270Z, nato a Guspini il 30.03.1960)

proposta da

FADDA MARCELLO (C.F. FDDMCL68A22E270V), nato a Guspini il 22.01.1968, residente in Gonnosfanadiga, via Cagliari n. 71, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 19, presso lo studio dell'avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso

cui è riunito il procedimento iscritto al numero di ruolo 53-1/2026 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale richiesta in proprio da

ANGIUS RINALDO (C.F. NGSRLD60C30E270Z) nato a Guspini il 30.03.1960, residente in Guspini, via Palermo n. 2, titolare dell'impresa individuale contraddistinta dall'omonima ditta Angius Rinaldo (C.F. NGSRLD60C30E270Z, P.Iva 01915080921), corrente in Guspini, via Matteotti n. 186, elettivamente domiciliato in Cagliari, via della Pineta n. 91, presso lo studio dell'avv. Marco Filippo Liscia che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 10.02.2026, il ricorrente sig. Fadda Marcello, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza della impresa convenuta, ha richiesto



l'apertura della liquidazione giudiziale. Il ricorso ha originato l'apertura del presente procedimento PU 26/2026.

Il ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, dell'importo di Euro 52.154,92, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese del procedimento, portato nel decreto ingiuntivo n. 514/2025 (R.G. n. 2904/2025) del 10.10.2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, notificato in data 3.11.2025 (doc. n. 1 allegato al ricorso).

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. Con ricorso depositato il 05.03.2026, il sig. Angius Rinaldo, titolare dell'impresa individuale contraddistinta dall'omonima ditta, evidenziando il proprio stato di insolvenza, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il sig. Angius ha, a tal fine, esposto che:

- nel corso dell'ultimo decennio l'attività ha registrato una progressiva e costante contrazione della redditività, con la riduzione dei margini e l'incremento della difficoltà di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio d'impresa, anche in ragione del deterioramento del ciclo degli incassi e dell'appesantimento dei costi fissi e finanziari;
- vicende familiari e personali di rilevante gravità hanno inciso sulla propria capacità lavorativa e gestionale;
- i bilanci prodotti evidenziano che, negli ultimi tre esercizi, l'impresa ha costantemente superato la soglia dell'attivo patrimoniale di euro 300.000, registrando altresì un ammontare dei debiti largamente superiore a euro 500.000;
- l'unico bene immobile in cui è stata esercitata l'attività è stato oggetto di espropriazione immobiliare nel 2024;
- l'attività è cessata il 31.12.2025.

Il suddetto ricorso ha originato l'apertura del procedimento unitario PU 53/2026.

3. All'esito dell'istruttoria, disposta la riunione dei procedimenti all'udienza del 16.07.2026, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

L'impresa, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €



300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La situazione contabile prodotta dal sig. Angius evidenzia per le tre annualità precedenti il deposito del ricorso un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso del PU 53/2026).

L'impresa deve, pertanto, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito del ricorrente sig. Fadda, quantificato in Euro 56.422,85 nell'atto di precetto, e dell'esito infruttuoso del tentativo di pignoramento mobiliare (cfr. docc. 2-3 allegati al ricorso), nonché alla luce della rilevante complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 1.835.620,61.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **ANGIUS RINALDO** (C.F. NGSRLD60C30E270Z, P.Iva 01915080921), titolare della omonima ditta individuale, corrente in Guspini, via Matteotti n. 186, in persona del titolare Angius Rinaldo (C.F. NGSRLD60C30E270Z, nato a Guspini il 30.03.1960);
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Valentino Fulghesu, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 30.11.2026 ore 10.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale



indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 21/07/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

